



PUNTOCOMUNE - Via Arosio 15

Orari di apertura UFFICIO IMU: da lunedì a venerdì 08.30 - 12.00 / giovedì orario continuato 08.30 - 16.30

Mercoledì 08.30-12.00 nei mesi di Maggio-Giugno-Luglio-Novembre-Dicembre

Tel. 039/2372.307 - .485 - .492 - .366 - .113 - .397 Fax 039/2372568

Sito Internet: www.comune.monza.it E-mail: imu@comune.monza.it

Pec: protocollocert@comunedimonza.legalmail.it

IMU 2016

La Legge n. 208 del 28/12/2015 ha apportato una serie di modifiche normative in materia di Imposta Municipale Propria (IMU):

- la riduzione della base imponibile del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante (proprietario) possieda un solo immobile (abitazione) in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante (proprietario) possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- la riduzione del 25 per cento delle aliquote IMU per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- l'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola;
- la rideterminazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E per i quali è possibile presentare entro il 15 giugno 2016 apposita dichiarazione
- la non applicabilità dell'IMU alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche se non residenti.

Si precisa che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota da applicare è quella pari all'1,06 per cento ed il gettito è di competenza dello Stato per la quota dello 0,76% e di competenza del Comune per la quota rimanente del 0,30%

ALIQUOTE 2016

Aliquota 0,6% (per gli immobili A1-A8-A9)	1. Abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 a condizione che non risultino iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). Per abitazione principale si intende quella nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente ; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per abitazione principale e relative pertinenze si applicano ad una singola unità immobiliare;
Aliquota 0,6% (per gli immobili A1-A8-A9)	2. Abitazione e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 a condizione che non risultino iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata;
Aliquota 0,6% (per gli immobili A1-A8-A9)	3. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 a condizione che non risultino iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) dal coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento del giudice;
Aliquota 0,76% Ridotta del 25%	4. Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale (nella quale l'inquilino risiede anagraficamente) e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ai sensi dell' art. 2 comma 3 della legge 431/1998 e ai sensi della Legge Regionale n. 27/2009;
Aliquota 1,06% Ridotta del 25%	5. Unità abitative concesse in locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/1998
Aliquota 0,76%	6. Unità immobiliari regolarmente assegnate agli inquilini a titolo di abitazione principale e relative pertinenze dagli istituti autonomi per le case popolari nonché dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ATER/IACP)
Aliquota 0,84%	7. Unità immobiliari con categoria C1 e C3 possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa;
Aliquota 0,84 %	8. Abitazione e relative pertinenze di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) non pensionati nei rispettivi paesi di residenza (AIRE) a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso
Aliquota 0,84%	9. unità immobiliari possedute dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, così come definite dall'art. 10 del d.lgs 460/1997 e iscritte all'apposito albo delle finanze, istituito dall'art. 11 dello stesso decreto (ONLUS).
Aliquota 0,76% Base imponibile Ridotta del 50%	10. Immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale ad eccezione delle A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che il contratto sia registrato , che il comodante possieda un solo immobile (abitazione) in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante (proprietario) possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
Aliquota 0,76%	11. Immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) dal possessore ai suoi familiari parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado a condizione che vi siano residenti anagraficamente (genitori/figli - nonni/nipoti - fratelli/sorelle);
Aliquota 1,06 %	12. Per tutti gli altri immobili

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

La detrazione per l'abitazione principale (categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze è stabilita in €. 200,00

La detrazione di €. 200,00 si applica anche:

- all'abitazione (categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
- all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie A1, A8, A9) dal coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento del giudice.

Tutte le detrazioni vanno rapportate al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione.

AVVERTENZE

- I soggetti che intendono fruire dell'alagevolazione di cui al numero 2-3-4-7-8-9-11 dovranno trasmettere entro il 31 dicembre dell'anno in corso apposita comunicazione che attesti il possesso dei requisiti previsti.
Chi avesse presentato analoga comunicazione negli anni passati non è obbligato a presentarla nuovamente, a condizione che nell'anno in corso non sia mutata la situazione che dà diritto all'aliquota agevolata.
- I soggetti che intendono fruire dell'alagevolazione di cui al numero 5-10 devono presentare entro il 30 giugno 2017 apposita dichiarazione IMU.
- Nei casi in cui sia previsto l'obbligo di presentazione della dichiarazione la medesima deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio possesso o di variazione (si rinvia al modello di istruzione della dichiarazione IMU)

BASE IMPONIBILE

Per calcolare l'IMU è necessario partire dalla rendita catastale dell'immobile che deve essere rivalutata del 5%. La rendita catastale rivalutata deve essere quindi moltiplicata per il moltiplicatore stabilito dal comma 4 dell'art. 13 del decreto legge n. 201/2011 e successive modifiche.

E' possibile effettuare il calcolo IMU on line dal sito del Comune di Monza www.comune.monza.it

Il servizio di calcolo presso gli sportelli di via Arosio 15 sarà effettuato per un numero giornaliero limitato di utenti con i seguenti orari dal lun. al ven. ore 08.30/12.00 e giovedì orario continuato 08.30/16.30;

MODALITA' DI PAGAMENTO

ENTRO IL 16 GIUGNO 2016	ENTRO IL 16 DICEMBRE 2016
1° rata: pari al 50% dell'Imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni in vigore nell'anno 2016	2° rata: quale saldo dell'IMU dovuta per l'intero anno

Il versamento deve avvenire avvalendosi del modello F24 presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali.

Il codice ente da indicare per il Comune di Monza è: F704

I codici per compilare la sezione "IMU e altri tributi locali" del modello F24 sono i seguenti:

Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24		
Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e relative pertinenze	3912	...
Fabbricati rurali ad uso strumentale (ad eccezione della categoria D)	3913	...
Terreni	3914	...
Aree fabbricabili	3916	...
Altri fabbricati	3918	...
Fabbricati gruppo catastale D	3930	3925